



Foglio **N 1.04.01**
informativo .

Redatto in ottemperanza al D.Lgs. 385 del 1 settembre 1993 "Testo Unico delle leggi in materia bancaria creditizia" (e successive modifiche ed integrazioni) e delle Disposizioni di Vigilanza in materia di "Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari" emanate dalla Banca d'Italia in data 29 luglio 2009 e pubblicate nel Supplemento Straordinario n.170 della Gazzetta Ufficiale del 10 settembre 2009 n.210.

Data aggiornamento **15/02/2010**

CERTIFICATI DI DEPOSITO A TASSO FISSO

Informazioni sulla Banca

Banca di Legnano Spa

Sede Sociale e Direzione Generale :Largo F. Tosi, 9 - 20025 Legnano

Capitale Sociale: 472.573.272,00 euro al 20/06/2007 .

Indirizzo E-Mail: Info@bancadilegnano.it

Indirizzo telematico: www.bancadilegnano.it e www.blbanking.it

Telefono 800.100.201 - Fax 0277004377

Codice ABI: 03204

Numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano e Codice Fiscale/P.IVA 09492720157

Iscritta all'Albo delle Banche: n. 5542

Appartenente al Gruppo Bipiemme Banca Popolare di Milano iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 5584.8

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, F.do Nazionale di Garanzia, Cassa di compensazione e garanzia Spa

La societa' e' soggetta all'attivita' di direzione e coordinamento della Banca Popolare di Milano.

Caratteristiche e rischi tipici

Struttura e funzione economica.

Il certificato di deposito (C.D.) e' un titolo emesso dalla Banca ed e' rappresentativo di un deposito bancario vincolato.

Il certificato puo' essere emesso, a scelta del cliente, al portatore o nominativo. Non sono ammessi versamenti successivi a quello iniziale effettuato all'emissione; sono esclusi, prima della scadenza del vincolo, prelevamenti totali o parziali della somma depositata.

Alla scadenza indicata sul certificato il deposito cessa di produrre interessi, escludendo cosi' la possibilita' di un rinnovo automatico. Nel caso di certificati a tasso fisso il tasso rimane invariato per tutta la durata del vincolo.

Sulle somme non riscosse alle scadenze previste saranno riconosciuti, a partire dal quinto giorno lavorativo successivo alle singole scadenze interessi secondo le modalita' indicate nel presente foglio informativo.

Rischi tipici

In caso di smarrimento o furto del certificato di deposito il cliente dopo aver trasmesso alla Banca copia della denuncia presentata all'autorita' di polizia dovra' attendere tre mesi per l'emissione di un duplicato del titolo smarrito, se questo e' un titolo nominativo, e sei mesi se al portatore. Successivamente alla denuncia di smarrimento il cliente dovra' avviare la pratica di ammortamento del titolo come previsto dagli artt. 2006 e 2016 del codice civile.

I certificati di deposito sono soggetti al rischio di tasso di interesse ed al rischio di controparte.

I certificati di deposito rientrano tra i crediti garantiti dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi; il limite massimo di rimborso per ciascun depositante e' pari a 103.291,38 euro.

I certificati di deposito al portatore sono esclusi dalla tutela del Fondo.

CERTIFICATI A TASSO FISSO - dec. 15/02/2010

Condizioni economiche.

Con scadenza a 3 mesi

capitalizzazione degli interessi alla scadenza del vincolo; taglio aperto per multipli di euro 500,00 con un minimo di euro 500,00

- tasso annuo nominale del	0,250%
- tasso annuo di rendimento effettivo al lordo della ritenuta fiscale sugli interessi (attualmente 27%)	0,250%
- tasso annuo di rendimento effettivo al netto della ritenuta fiscale sugli interessi (attualmente 27%)	0,183%

Con scadenza a 4 mesi

capitalizzazione degli interessi alla scadenza del vincolo; taglio aperto per multipli di euro 500,00 con un minimo di euro 500,00

- tasso annuo nominale del	0,250%
- tasso annuo di rendimento effettivo al lordo della ritenuta fiscale sugli interessi (attualmente 27%)	0,250%
- tasso annuo di rendimento effettivo al netto della ritenuta fiscale sugli interessi (attualmente 27%)	0,183%

Con scadenza a 6 mesi

capitalizzazione degli interessi alla scadenza del vincolo; taglio aperto per multipli di euro 500,00 con un minimo di euro 500,00

- tasso annuo nominale del	0,300%
- tasso annuo di rendimento effettivo al lordo della ritenuta fiscale sugli interessi (attualmente 27%)	0,300%
- tasso annuo di rendimento effettivo al netto della ritenuta fiscale sugli interessi (attualmente 27%)	0,219%

Con scadenza a 9 mesi

capitalizzazione degli interessi alla scadenza del vincolo; taglio aperto per multipli di euro 500,00 con un minimo di euro 500,00

- tasso annuo nominale del	0,500%
- tasso annuo di rendimento effettivo al lordo della ritenuta fiscale sugli interessi (attualmente 27%)	0,500%
- tasso annuo di rendimento effettivo al netto della ritenuta fiscale sugli interessi (attualmente 27%)	0,365%

Spese di gestione

costo estinzione del certificato	euro 5,16
costo estinzione emissioni pregresse (ex BPM)	euro 10,33

Certificati di deposito scaduti e non rimborsati

(con consegna alla Clientela):

le somme non riscosse alle scadenze previste saranno remunerate a partire dal quinto giorno lavorativo successivo, ad un tasso dello 0,25%.

Norme del Regolamento dei Certificati di Deposito (Tasso fisso e tasso variabile)

Art. 1 - Il presente CERTIFICATO DI DEPOSITO è rappresentativo di un deposito bancario vincolato ed è regolato dalle seguenti condizioni, per quanto in esse non specificato, dalle norme di legge e dalle Condizioni generali per l'apertura rapporti in Banca di Legnano - Sezione VI Libretti di deposito a risparmio.

Art. 2 - Il certificato può essere emesso, a scelta del depositante, al portatore oppure nominativo. Se emesso al portatore, la Banca considera il presentatore come legittimo titolare ed esclusivo avente diritto alla restituzione della somma depositata ed alla corresponsione dei relativi interessi; essa quindi non ha alcun obbligo di compiere indagini circa la legittimità del possesso ed il rimborso ha per essa effetto perfettamente liberatorio.

In conformità all'articolo 1997 del Codice Civile, il credito risultante dal certificato non può essere sottoposto a sequestro o pignoramento presso la Banca emittente. Se il certificato di deposito è nominativo, il rimborso viene effettuato all'intestatario od al suo rappresentante debitamente legittimato.

E' ammessa l'intestazione del certificato a più persone, anche con la facoltà per ciascuna di esse di esigere separatamente la restituzione dell'intera somma depositata e la corresponsione dei relativi interessi.

Art. 3 - La somma depositata è vincolata per il periodo fissato ed indicato dalla Banca sul certificato. Non sono ammessi versamenti successivi a quello iniziale effettuato alla data di emissione; sono altresì esclusi, prima della scadenza del vincolo, prelevamenti totali o parziali della somma depositata.

Art. 4 - Il versamento iniziale, il pagamento degli interessi e l'estinzione sono effettuati in contanti. Il pagamento degli interessi e l'estinzione sono effettuati previa presentazione del Certificati di deposito; se emesso al portatore, presso qualunque sportello della Banca Popolare di Milano; se emesso nominativo, presso l'Agenzia emittente.

All'estinzione la Banca provvede al ritiro del Certificato presentato.

Art. 5 - Al certificato può essere applicato un tasso

a) Fisso, con pagamento degli interessi alla scadenza del vincolo e con pagamento rateale degli interessi alle scadenze fissate sul recto del certificato, il tasso indicato sul certificato resta immutato per tutta la durata del vincolo.

b) Variabile, valido sino alla maturazione del primo rateo interessi; per i periodi successivi il tasso sarà automaticamente determinato come da specifiche reperibili presso le Agenzie; il pagamento degli interessi avverrà alle scadenze rilevabili sul certificato.

Art. 6 - La Banca s'impegna a corrispondere al legittimato :

- a partire dal primo giorno utile lavorativo seguente la scadenza del vincolo il capitale indicato sul certificato;
- a partire dal primo giorno utile lavorativo seguente alle rispettive scadenze rilevabili sul recto del certificato, gli interessi maturati al netto delle ritenute fiscali previste dalla Legge.

La durata del vincolo viene espressa in mesi e, per la determinazione della data di scadenza, sia ai fini del rimborso del valore capitale che del calcolo degli interessi periodici, vale il disposto dell'art. 2963 del Codice Civile.

Sulle somme non riscosse alle scadenze previste saranno riconosciuti, a partire dal quinto giorno lavorativo successivo alle singole scadenze, interessi secondo le modalità indicate nel foglio informativo previsto dal D.Lgs. 385/93 e relative disposizioni attuative.

Le imposte e tasse, presenti e future, che per Legge dovessero colpire il certificato e/o i relativi interessi sono a carico del legittimato.

Art. 7 - Il certificato di deposito non è automaticamente rinnovato alla scadenza.

Art. 8 - In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione del certificato di deposito, si applicano le disposizioni di cui alla Legge 30 Luglio 1951, n 948 e sue successive modificazioni e/o integrazioni.

La sottoscrizione del presente certificato, da parte del richiedente, implica la completa accettazione di tutte le norme che precedono.

Art. 9 - Nel caso di sottoscrizione e contestuale immissione in deposito amministrato, la Banca Popolare di Milano si riserva la facoltà di evitare la compilazione del documento cartaceo, fermo restando che su richiesta di consegna successiva la medesima provvederà alla stampa del certificato stesso senza oneri aggiuntivi.

Reclami

Il cliente può presentare un reclamo alla Banca con lettera indirizzata per posta ordinaria a "Ufficio Legale Banca di Legnano - Largo Franco Tosi 9, 20025 Legnano (MI)", o inviata per posta elettronica a info@bancadilegnano.it o, infine, via fax al numero 0331521394, o consegnata allo sportello ove è intrattenuto il rapporto. La Banca deve rispondere entro 30 giorni (90 giorni se trattasi di reclami assoggettabili a depositi titoli, servizi finanziari e di investimento, ivi compreso le cassette di sicurezza). Se non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta nei termini previsti, prima di ricorrere al giudice, il cliente può rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca.
- Conciliatore Bancario Finanziario (Via delle Botteghe Oscure, 54, 00186 Roma - tel 06/674821, sito internet www.conciliatorebancario.it); se sorge una controversia con la Banca, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la Banca, grazie all'intervento di un conciliatore indipendente.
- Prefettura territoriale competente (www.interno.it e www.tesoro.it) nell'ambito delle misure varate dal D.L. 185/08 convertito in l. 2/2009, per istanze afferenti il riesame degli iter di concessione del credito, e' possibile utilizzare il presente canale scaricando la modulistica dai predetti siti istituzionali inviando via raccomandata o posta elettronica l'istanza alla Prefettura territorialmente competente.

Legenda delle principali nozioni dell'operazione

Cedola	<i>E' il frutto del capitale investito pagato periodicamente al risparmiatore ogni 6 mesi o 12 mesi, o alla scadenza del vincolo.</i>
Durata	<i>E' la vita del titolo;</i>
Rimborso	<i>Il rimborso viene effettuato alla scadenza del titolo.</i>
Tasso fisso	<i>Offre una cedola fissa per tutta la durata del vincolo.</i>
Tasso variabile	<i>Offre una cedola che varia nel tempo, legata a parametri di mercato prestabiliti.</i>